

REGIONE
TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 8 del 23.2.2022

Supplemento n. 26

mercoledì, 23 febbraio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Statuto entrato in vigore, ai sensi di Legge, in data 11/2/2022.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 38 del 12/07/2012, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 36 del 18/07/2012, del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 53 del 19/07/2012, del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n. 99 del 22/12/2015 e modificato con: Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 13 del 28/03/2013 e n. 22 del 30/04/2013, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 9 del 12/04/2013 e del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 29 del 06/05/2013; Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 52 del 23/11/2013, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 46 del 30/10/2013 e del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 89 del 28/10/2013; Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 61 del 12/12/2013, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 55 del 13/12/2013 e del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 4 del 07/01/2014; Deliberazione del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 66 del 13/07/2015, del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 35 del 17/07/2015 e del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 27 del 21/07/2015; Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 3 del 26/01/2016, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 1 del 25/01/2016 e del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 4 del 21/01/2016; Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 58 del 20/12/2018, del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 53 del 17/12/2018, del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 76 del 20/12/2018, del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n. 101 del 17/12/2018, Deliberazione del Commissario del Comune di Barberino Tavarnelle con funzioni di Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2019, Deliberazione del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n.17 del 18/03/2019, Deliberazione del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n.38 del 02/04/2019; Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n. 49 del 27/11/2019, Deliberazione del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 102 del 28/11/2019, Deliberazione del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n. 141 del 27/11/2019, Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n. 5

del 10/2/2021, Deliberazione del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 7 del 25/2/2021, Deliberazione del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n. 13 del 28/1/2021, Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n. 98 del 30/11/2021, Deliberazione del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 81 del 29/11/2021, Deliberazione del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n. 130 del 19/11/2021. Entrato in vigore, ai sensi di Legge, in data 11/2/2022.

INDICE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 Conclusione dei procedimenti
- Art. 8 Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici
- Art. 9 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati
- Art. 11 Funzioni e servizi svolti dai Comuni partecipanti all'Unione
- Art. 12 Iniziative per garantire i servizi di prossimità
- Art. 13 Potestà regolamentare

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 14 Organi di governo dell'Unione
- Art. 15 Composizione del Consiglio
- Art. 15 bis Entrata in carica dei Consiglieri e convalida
- Art. 16 Competenze del Consiglio
- Art. 17 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 18 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 18 bis Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 18 ter Incompatibilità
- Art. 18 quater Disposizioni particolari
- Art. 19 Presidente
- Art.20 Competenze del Presidente
- Art. 20 bis Presidenza del Consiglio
- Art. 20 ter Nomina Presidente del Consiglio
- Art. 21 Composizione della Giunta
- Art. 22 Competenze della Giunta
- Art. 23 Funzionamento della Giunta

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE

- Art. 24 Principi generali
Art. 25 Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 26 Segretario Generale
Art. 27 Personale dell'Unione

CAPO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO
E CONTABILE

- Art. 28 Principi generali
Art. 29 Finanze dell'Unione
Art. 30 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 31 Controllo di gestione
Art. 32 Rendiconto di gestione
Art. 32 bis Comunicazioni ai Consigli Comunali
Art. 33 Revisore dei Conti
Art. 34 Servizio di Tesoreria
Art. 35 Patrimonio

CAPO VI
DURATA, RECESSO, SCIOGLIMENTO

- Art.36 Durata dell'Unione
Art. 37 Recesso del Comune
Art. 37 bis Revoca parziale di funzioni
Art. 38 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso -
revoca di funzioni
Art. 39 Adesione di nuovi Comuni
Art. 40 Scioglimento
Art. 41 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti
dallo scioglimento

CAPO VII
MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 42 Modifiche statutarie

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 43 Atti regolamentari
Art. 44 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Art. 45 Norma finanziaria
Art. 46 Norma finale
Art. 47 Entrata in vigore

ALLEGATO A

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
Costituzione dell'Unione

1. I Comuni di Barberino Tavarnelle, San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs.n. 267 del 18.08.2000 e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei Comuni, costituiscono un'Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni ed i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, nonché le funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Città Metropolitana ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell'art. 15 della L. n. 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2
Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione "Unione Comunale del Chianti Fiorentino".

2. L'Unione ha sede legale ed amministrativa in Barberino Tavarnelle, via Cassia 49. La sede legale ed amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede del Comune di Barberino Tavarnelle, oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono e, in casi eccezionali o per particolari esigenze, possono tenersi anche in luoghi diversi.

4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi ed uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

5. L'Unione si dota di un proprio sito istituzionale all'interno del quale è ben visibile la sezione dedicata all'albo pretorio on line.

6. Sul sito di ciascun Comune sarà inserito un apposito link di collegamento all'albo pretorio on line dell'Unione.

7. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi vengono definiti dal Consiglio.

Art. 3
Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio;

b) costituisce, pertanto, l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

c) costituisce l'Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Città Metropolitana;

d) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

e) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati;

f) partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio - economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

g) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio.

Art. 4
Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza ed a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5
Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico - amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente del-

l'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II
FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6
Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita le funzioni ed i servizi, così come disciplinati nell'allegato A), ad essa affidati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione esercita tutte le funzioni non comprese nell'elenco di cui al su citato allegato che norme di legge sopravvenute impongano di gestire in forma associata. In tal caso si procederà all'integrazione delle funzioni mediante modifica dell'allegato A).

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni e dei servizi elencati comporta modifica statutaria; si applicano, in tal caso, le procedure previste all'art. 42 del presente Statuto.

4. L'allegato A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

Art. 7
Conclusione dei procedimenti

1. I procedimenti, sia su istanza di parte che d'ufficio, avviati prima del termine da cui decorre l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato A) da parte dell'Unione, sono conclusi dall'Ente che li ha avviati, anche se successivamente al trasferimento della funzione in cui risultano compresi.

Art. 8
Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, l'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli Enti Locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni associati. Le funzioni da assumere

devono avere riguardo a compiti amministrativi, attività o servizi d'interesse comune, la cui integrazione con le funzioni esercitate dall'Unione consente di perseguire sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento dei servizi per i cittadini.

2. L'assunzione delle funzioni di cui al comma precedente è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei membri assegnati al Consiglio e fermo restando il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

3. La convenzione può stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti, a tal fine utilizzando le forme generali della delega o della costituzione di uffici comuni, ovvero individuando specifiche modalità di organizzazione degli uffici. Può prevedere la costituzione di organi comuni di indirizzo per l'esercizio delle funzioni affidate. Deve prevedere la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.

Art. 9

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. La convenzione fra l'Unione ed i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 10

Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

1. Nell'allegato A) al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio le attività ed i servizi e in generale i compiti che sono affidati all'Unione.

2. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'allegato A, procedendo, ai sensi dell'art. 42, alla contestuale modificazione di quest'ultimo.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

Art. 11

Funzioni e servizi svolti dai Comuni partecipanti all'Unione

1. L'Unione può stipulare, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del TUEL, convenzioni con i singoli Comuni partecipanti all'Unione medesima; in tal caso l'Unione è l'Ente responsabile dell'esercizio associato.

Art. 12

Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R.T. n. 68/2011 con priorità per i territori dei Comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse ed incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'art. 92 della L.R. T. n. 68/2011.

2. La Giunta dell'Unione approva il programma delle iniziative.

Art. 13

Potestà regolamentare

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 14

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente del Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta.

2. Gli organi di governo sono composti unicamente da Sindaci e Consiglieri dei Comuni associati, salvo i casi espressamente previsti dalla L.R.T.n. 68/2011. Per

i membri degli organi di governo non è prevista alcuna indennità di carica.

Art. 15

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da venti componenti oltre il Presidente. Il numero dei Consiglieri spettanti a ciascun Comune è individuato come segue:

a) Comune di Barberino Tavarnelle: Sindaco e sei rappresentanti elettivi, tre di maggioranza e tre di minoranza;

b) Comune di San Casciano Val di Pesa: Sindaco e sei rappresentanti elettivi, tre di maggioranza e tre di minoranza;

c) Comune di Greve in Chianti: Sindaco e sei rappresentanti elettivi, tre di maggioranza e tre di minoranza.

2. I rappresentanti elettivi sono eletti dal Consiglio Comunale mediante voto disgiunto, limitato ad uno, cui partecipano separatamente i Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco ed i Consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto Consigliere ai sensi degli artt. 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL. I Consiglieri di maggioranza ed i Consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi Consiglieri di maggioranza e gli stessi Consiglieri di minoranza.

3. Ai fini del comma 2:

a) è Consigliere Comunale di maggioranza il Consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco;

b) è Consigliere Comunale di minoranza il Consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco, compreso il candidato eletto Consigliere ai sensi degli artt. 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.

4. Nel caso di rappresentanti elettivi in numero superiore a due, i Consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno.

5. Fatte salve le disposizioni in materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età.

6. In assenza di minoranza consiliare, derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del Comune sono solo quelli di maggioranza ed il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

7. Il Comune provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione:

a) in caso di rinnovo del Consiglio Comunale, nel termine di 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;

b) in caso di adesione di nuovo Comune nel termine di 30 giorni dalla avvenuta esecutività delle modifiche statutarie;

c) in tutti gli altri casi, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione.

8. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un Comune non siano eletti nei termini di cui al comma che precede sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione:

a) il Consigliere Comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il Consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Consigliere dell'Unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il Consigliere che ha rinunciato o che è cessato;

b) i Consiglieri Comunali di minoranza individuati come segue:

1) i Consiglieri Comunali di minoranza eletti ai sensi degli artt. 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del Comune di Consiglieri secondo l'ordine ivi stabilito, fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel Consiglio dell'Unione;

2) in caso di rinuncia o cessazione dei Consiglieri di cui al n. 1), sono individuati i Consiglieri di cui all'art. 29 comma 1, lettera c), L.R.T. n. 68/2011 eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al Consigliere che ha rinunciato o è cessato;

3) se vi sono ulteriori rappresentanti da individuare, si procede assegnando un rappresentante a ciascuna lista o gruppo di liste già collegate ai Consiglieri di cui al n. 1), attribuendo il primo rappresentante alla lista o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto più voti e attribuendo quelli successivi alle liste o gruppi di liste collegate che seguono nell'ordine e ripartendo dall'ordine iniziale fino all'esaurimento dei rappresentanti da individuare; stabiliti i seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste già collegate ai Consiglieri di cui al numero 1), i rappresentanti sono individuati secondo i criteri di cui all'art. 29 comma 1, lettera c), L.R.T. n. 68/2011 considerando solo la lista o il gruppo di liste collegate allo stesso Consigliere.

9. All'interno del Consiglio devono essere presenti Consiglieri di entrambi i sessi.

10. Il Consiglio dell'Unione in cui, a seguito dell'elezione dei componenti da parte di tutti i Comuni dell'Unione, non siano presenti Consiglieri di entrambi

i generi, è sciolto di diritto e ricostituito secondo le disposizioni del comma 8.

11. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei Comuni, la composizione del Consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti.

12. Se si deve sostituire, per un Comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale Comune.

13. Il Comune può, in ogni tempo, con le procedure di cui ai commi 2 e 4, sostituire i rappresentanti eletti o quelli individuati ai sensi del comma 8. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

14. Il Sindaco del Comune associato è sostituito nel Consiglio e nella Giunta dell'Unione dal Vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 2 bis e 3 della L.R.T. n. 68/2013. Se il Vicesindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'Assessore del Comune in carica più anziano di età. Il Sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli artt. 36, comma 3 bis, e 37, comma 2 bis L.R.T. n. 68/2011, nei casi ivi previsti.

15. In caso di adesione di nuovo Comune all'Unione, si intendono confermati i membri elettivi del Consiglio già in carica al momento dell'ingresso del nuovo Comune.

Art. 15-bis

Entrata in carica dei consiglieri e convalida

1. I Consiglieri entrano in carica contestualmente all'intervenuta esecutività del provvedimento da cui ne risulta l'elezione.

2. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella prima seduta successiva all'entrata in carica, prima di deliberare su qualsiasi argomento, ad esaminare la condizione degli eletti e dei componenti di diritto per la eventuale dichiarazione di ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000. La votazione, per i consiglieri eleggibili, è unica; si procede, viceversa, con separata votazione per i consiglieri per i quali sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità.

3. Della mancata convalida viene data formale comunicazione al Consiglio Comunale di elezione.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico - amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 17

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro e non oltre venti giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di non meno di 1/5 di Consiglieri dell'Unione con arrotondamento all'unità superiore, computando, a tal fine, anche il Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

4. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

5. Abrogato.

Art. 18

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri dell'Unione in quanto eletti dai Consigli dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

*Art. 18-bis**Decadenza e dimissioni dei Consiglieri*

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio. Il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

2. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

3. Costituisce, altresì, causa di decadenza l'impedimento permanente da accertarsi secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 16, comma 2.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente del Consiglio della stessa, e per conoscenza al Sindaco del Comune di appartenenza devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono, provvedono entro i termini utili per la convocazione del primo Consiglio dell'Unione, ad eleggere il nuovo rappresentante. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, comma 7.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

7. Per le ulteriori ipotesi di cessazione dalla carica di consigliere dell'unione si fa rinvio all'art. 31, comma 4 della L.R.T. n. 68/2011.

8. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale di uno degli Enti associati, il Commissario del Comune, nominato ai sensi dell'art. 141 del TUEL, sostituisce il Sindaco ed i rappresentanti del Comune negli organi

collegiali dell'Unione. Il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del Comune.

*Art. 18-ter**Incompatibilità*

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione di Comuni, quantunque Sindaci o Consiglieri Comunali:

a) il dipendente dell'Unione di Comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita e chi presta comunque servizio presso la stessa Unione, in posizione di comando o distacco;

b) colui che si trova in una delle situazioni di cui all'art. 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di Consigliere Comunale.

2. Quando si verifica una situazione d'incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'art. 69 del TUEL.

2 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l'incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un Sindaco, la dichiarazione d'incompatibilità può essere effettuata direttamente dal Sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell'Unione della dichiarazione d'incompatibilità, il Sindaco cessa di far parte degli organi dell'Unione. Si applicano i commi 3 e 3 bis. 3.

3. Se l'Amministratore dichiarato incompatibile è un Sindaco, si applica l'art. 26, comma 4, secondo periodo L.R.T. n. 68/2011. In caso d'incompatibilità anche del Vicesindaco, questi è sostituito dall'Assessore del Comune più anziano di età, e, in caso di ulteriore incompatibilità, dall'Assessore del Comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa d'incompatibilità del Sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione, in sostituzione del Vicesindaco o dell'Assessore del Comune.

3 bis. In caso d'incompatibilità di un Sindaco di un Comune privo di Giunta per effetto di legge, il Sindaco è sostituito nel Consiglio e nella Giunta dell'Unione da un Consigliere del Comune non in carica nell'Unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del Consigliere delegato, il Consiglio e la Giunta dell'Unione continuano a operare in composizione ridotta. Il Consigliere delegato cessa dalle cariche dell'Unione nel caso di reintegro del Sindaco conseguente alla cessazione delle cause d'incompatibilità accertata dal Consiglio dell'Unione.

4. Se la dichiarazione d'incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

5. Il soggetto che sostituisce il Sindaco ai sensi del comma 3 cessa comunque dalla carica di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione a seguito di cessazione della carica di Assessore del Comune. In tal caso, è sostituito a sua volta dall'Assessore del Comune in carica che segue nell'ordine di anzianità.

5 bis. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della Giunta e del Consiglio dell'Unione, dalle disposizioni del capo VI del D.Lgs. n. 39 dell'08.04.2013, ("*Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. n. 190 del 06.11.2012*"), per le quali si applica la disciplina ivi prevista.

*Art. 18 - quater
Disposizioni particolari*

1. Ove ricorra l'ipotesi disciplinata dall'art. 55, comma 4), lettera d), prima parte della L.R.T. n. 68/2011, l'approvazione degli atti fondamentali dell'Unione e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta al voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati ai rispettivi organi di governo competenti, ivi compreso il necessario voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

*Art. 19
Presidente*

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione, a rotazione tra i Sindaci di tutti i Comuni componenti l'Unione. Il Presidente dura in carica per 20 mesi fatti salvi i casi in cui incorra in alcuna delle cause di cessazione previste dall'art. 34, comma 6 della L.R.T. n. 68/2011 ovvero in alcuna delle cause di cessazione dalla carica di Sindaco.

2. Ai fini della predetta rotazione si tiene conto dei Comuni che si sono avvicendati nella presidenza.

3. All'elezione a Presidente concorrono i Sindaci dei Comuni che esercitano mediante l'Unione almeno quattro delle funzioni fondamentali individuate dall'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010.

4. Alla scadenza del mandato e fino all'elezione del nuovo Presidente, da tenersi entro il termine di 45 giorni dalla cessazione del mandato medesimo, le funzioni

di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato. La popolazione è calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente ed immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

6. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente componente della Giunta; se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

7. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente nel termine di giorni trenta.

8. Le dimissioni del Sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'Unione del soggetto che sostituisce il Sindaco nei casi previsti dagli artt. 26, comma 4 e 35 L.R.T. n. 68/2011. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma seguente.

9. Le dimissioni del Sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h), del D.Lgs. n. 39/2013. Il Sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell'Unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il Sindaco ai sensi della L.R.T. n. 68/2011.

10. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della Giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell'art. 36, comma 3 bis della L.R.T. n. 68/2011.

11. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia

deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri con arrotondamento all'unità superiore, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

12. Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

13. In caso di scioglimento degli organi dell'Unione per mancata approvazione nei termini del Bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 48 della L.R.T. n. 68/2011, i Comuni provvedono all'elezione dei nuovi rappresentanti nel Consiglio dell'Unione. La data d'insediamento del nuovo Consiglio è stabilita con Decreto del Presidente della Regione.

14. Ferme restando le cause di ineleggibilità di cui all'art. 48, comma 11 della L.R.T. n. 68/2011, nell'ipotesi di scioglimento di cui al precedente comma e fino a nuova elezione - da tenersi entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio - le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

15. Il soggetto che sostituisce il Sindaco nei casi previsti dall'art. 26, comma 4 e art. 35 della L.R.T. n. 68/2011 non può comunque ricoprire la carica di Presidente dell'Unione, salvo per il periodo in cui, per effetto delle suddette disposizioni, la Giunta risulti composta interamente da sostituti dei Sindaci.

Art. 20

Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, è responsabile dell'Amministrazione dell'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico - amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi;

e) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;

f) può affidare ai singoli componenti della Giunta

specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

g) nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, tra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente.

Art. 20-bis

Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, eletto con le modalità prescritte all'art. 20-ter, rappresenta e convoca il Consiglio dell'Unione, ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede nel rispetto delle norme di cui all'apposito Regolamento Consiliare, cura la programmazione dei lavori, presiede e convoca la Conferenza dei Capigruppo, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio ai sensi dell'art.17 in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, ovvero in un termine non superiore a sette giorni, quando lo richieda il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. I termini di cui sopra decorrono dalla presentazione della richiesta al protocollo dell'Unione.

3. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente del Consiglio, le funzioni vicarie sono esercitate dal Presidente dell'Unione.

4. Nell'ipotesi in cui la sostituzione del Presidente del Consiglio si renda necessaria per un'incompatibilità con le materie trattate, tale sostituzione dovrà essere limitata alla sola discussione di dette materie.

5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare.

6. Il Presidente del Consiglio dura in carica per tutto il mandato consiliare presso il Comune di provenienza, salvo che un quarto dei consiglieri assegnati non chieda la sua cessazione dalla carica stessa con apposita mozione, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Tale mozione può essere presentata quando il Presidente del Consiglio compia atti contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, ovvero venga meno ai suoi doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei Consiglieri. L'approvazione della mozione comporta

la cessazione dalla carica e nella stessa seduta si procede all'elezione secondo le modalità stabilite al successivo art. 20-ter.

Art. 20-ter

Nomina Presidente del Consiglio

1. Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 15-bis il Consiglio dell'Unione provvede all'elezione del Presidente del Consiglio a mezzo di votazione da tenersi a scrutinio segreto. In prima istanza risulterà eletto Presidente dell'assemblea il Consigliere che avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Presidente dell'Unione.

2. Se nessun consigliere consegue tale maggioranza, nella medesima seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che, nel 2° scrutinio, hanno ottenuto più voti. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Qualsiasi caso di parità si risolve a favore del Consigliere più anziano per cifra elettorale individuale.

3. In sede di prima applicazione la nomina del Presidente del Consiglio avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie con le quali è stata prevista l'istituzione della figura del Presidente.

Art. 21

Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati, che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il Sindaco cessato.

2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli Assessori per curare particolari settori.

Art. 22

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio o al Presidente. Dà attuazione alle Deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare, la Giunta:

a) adotta i Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente

Statuto ed in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

b) adotta, in via d'urgenza, le Deliberazioni comportanti variazioni di Bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

c) Abrogato;

d) con atti assunti all'unanimità dei presenti delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'art. 8 del presente Statuto;

e) delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento delle gestioni associate, nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto.

f) approva, all'unanimità dei componenti, lo schema di convenzione di cui all'art. 42, comma 5 del presente Statuto.

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera f), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

4. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da Assessori Comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito. All'interno di ciascuna conferenza settoriale viene individuato un referente dell'Assessore dell'Unione competente per materia.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. Le Deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni aventi ad oggetto materie relative a funzioni conferite soltanto da alcuni dei Comuni partecipanti sono validamente adottate solo se anche i Comuni interessati hanno espresso voto favorevole.

2. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli Assessori Comunali, rappresentanti di Enti Pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 24
Principi generali

1. Gli Uffici ed i Servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione, sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Città Metropolitana. In ogni caso ogni incarico esterno può essere affidato solo dopo aver verificato la mancanza di specifiche professionalità all'interno delle dotazioni dell'Unione e dei Comuni appartenenti all'Unione.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione, in materia di rapporto di lavoro dipendente, garantisce la piena osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti e contratti disciplinanti le relazioni sindacali per il comparto autonomie locali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai Responsabili degli Uffici.

6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 25
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi mediante un Regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il Regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici e dei Servizi;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Le modalità ed i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto d'impiego;

e) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

3. I Responsabili dei Servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

Art. 26
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dell'Unione è nominato dal Presidente, tra i Segretari dei Comuni aderenti e resta in carica fino al termine del mandato del Presidente.

2. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Presidente entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Segretario Generale in servizio si intende confermato.

3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari Comunali ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

5. Può essere nominato un Vicesegretario tra il personale utilizzato a vario titolo dall'Unione, purché in possesso dei requisiti per accedere al concorso di Segretario Comunale.

Art. 27
Personale dell'Unione

1. L'Unione di Comuni, per l'esercizio delle fun-

zioni e dei servizi affidati dai Comuni e dalle Città Metropolitane, opera:

- a) di norma con personale distaccato, comandato o trasferito dai Comuni partecipanti;
- b) con dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. In ogni caso, ogni incarico esterno può essere affidato solo dopo aver verificato la mancanza di specifiche professionalità all'interno delle dotazioni organiche dell'Unione e dei Comuni appartenenti all'Unione.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il Responsabile dell'Ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale. In tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del Responsabile dell'Ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 28

Principi generali

1. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni di cui al TUEL, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni medesime o alla generalità degli Enti Locali.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 29

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti, come ripartite ai sensi dell'allegato A);
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo d'incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti. rendite patrimoniali;
- h) accensione di prestiti;
- i) prestazioni per conto di terzi;
- j) alienazioni;
- k) altri proventi o erogazioni.

Art. 30

Bilancio e programmazione finanziaria

1. La proposta di Bilancio dell'Unione, predisposta dalla Giunta, viene trasmessa ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione in tempo utile per l'approvazione dei Bilanci comunali.

2. Il Consiglio delibera il Bilancio annuale di Previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

3. Il Bilancio annuale di Previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico - finanziario e, comunque, nel rispetto di tutte le norme in materia di contabilità e finanza dettate per i Comuni.

4. Il Bilancio annuale è corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio di Previsione triennale.

5. Nel rispetto dei termini di legge, il Bilancio dell'Unione è deliberato soltanto dopo l'approvazione dei Bilanci dei Comuni facenti parte dell'Unione. Solamente in caso di mancata approvazione nei termini di uno o più Bilanci comunali il Bilancio dell'Unione può essere approvato prima.

6. Esclusivamente nell'anno di istituzione di un nuovo ente mediante fusione di due Enti già facenti parte dell'Unione dei Comuni, il Bilancio dell'Unione può

essere deliberato prima dell'approvazione dei Bilanci dei Comuni facenti parte dell'Unione.

7. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire, nel termine di venti giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci, le risorse stanziare per le spese di funzionamento dell'Ente individuate nell'allegato A) e ripartite in misura proporzionale ai servizi affidati da ciascun Comune.

Art. 31

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Contabilità nel rispetto della normativa vigente.

3. Dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 198 bis del TUEL, è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 32

Rendiconto di gestione

Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro i termini di legge su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa ed agli allegati previsti dalla legge.

Copia del Rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

Art. 32-bis

Comunicazioni ai Consigli Comunali

1. Il Consiglio dell'Unione, in occasione della verifica del permanere degli equilibri generali di Bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, approva, in allegato alla medesima deliberazione, una relazione sulle attività svolte.

2. La relazione di cui al precedente comma è trasmessa tempestivamente ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 33

Revisore dei Conti

1. L'organo di revisione è designato ai sensi di legge.

Art. 34

Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dal Regolamento di Contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 35

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Unione pervenuti all'Ente per atto di acquisto e/o realizzazione diretta, donazione, permuta;
- b) redditi e debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'Unione ha in gestione beni di proprietà dei Comuni aderenti o di altri Enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza dell'Unione medesima.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 36

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata: salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento, quest'ultima esperibile, comunque, non prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione.

Art. 37

Recesso del Comune

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, non prima di 5 anni dall'adesione all'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con eventuale seconda approvazione qualora ricorra la fattispecie di cui al comma successivo.

2. La decisione di recedere, una volta deliberata, viene trasmessa al Presidente dell'Unione, che convoca il Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio esamina le motivazioni adottate dall'Ente che intende recedere e, qualora ne ravvisi gli estremi, adotta un ordine del giorno contenente le proprie controdeduzioni, prospettando eventualmente all'Ente che intende recedere nuove soluzioni per le criticità rappresentate. Tale atto deve essere trasmesso

all'Ente che intende recedere entro 10 giorni dalla sua adozione.

3. Il Comune interessato può accogliere la proposta dell'Unione ovvero procedere alla conferma del recesso mediante atto che tenga espressamente conto delle osservazioni formulate dal Consiglio dell'Unione.

4. Il recesso ha effetto a decorrere dal momento indicato all'art. 38, comma 1 del presente Statuto, fatti salvi accordi diversi tra gli Enti. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti l'Ente receduto.

5. Il recesso, ove motivato dall'intenzione di costituire un'altra unione ovvero di aderire ad un'Unione già costituita, ha effetto - fermo restando il termine di cui al comma 1 - trascorsi cinque mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4.

6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

7. Qualora, per effetto del recesso, il numero dei componenti degli organi dell'Unione risulti superiore alla soglia massima di componenti per un Comune di pari popolazione, gli organi medesimi sono soggetti a rinnovo integrale secondo la procedura di cui al presente Statuto ed all'atto costitutivo.

8. Il recesso si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione che regoli i rapporti tra l'Unione e l'Ente che esercita il diritto di recesso.

9. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

Art. 37bis

Revoca parziale di funzioni

1. Si ha revoca parziale di funzioni allorché uno o più Enti richiedano di recedere da una o più funzioni, ma non dall'Unione. La revoca di funzioni e servizi già trasferiti è deliberata da tutti i Consigli Comunali interessati, a maggioranza semplice ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni e l'Unione provvedono a regolare i passaggi di consegne e gli eventuali rapporti pendenti.

Art. 38

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso-revoca di funzioni

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 8 dell'art. 37 del presente Statuto.

2. Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di recesso di cui all'art. 37, commi 1 e 2, predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione. La Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione ed il Comune conseguenti al recesso.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro tre mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'art. 37, commi 1 e 2, la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso o revoca di funzioni trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) obbligazioni: il Comune rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della deliberazione di recesso di cui all'art. 37, commi 1 e 2 o di revoca di funzioni di cui all'art. 37bis, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 3. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: Nei casi di uscita dall'Unione o di revoca di funzioni, il Comune uscente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Rinuncia altresì alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei Comuni aderenti qualora lo stesso non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità;

c) personale: il personale trasferito, distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune rientra, con provvedimento dell'Ente di provenienza, nella disponibilità di detto Ente. In caso di cessazione di funzioni affidate da Comuni, l'Unione, previa deliberazione della Giunta adottata all'unanimità dei componenti,

può stipulare accordi con l'Ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale comandato o trasferito;

d) *interventi*: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) *funzioni regionali*: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto. Istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso o revoca di funzioni del Comune.

Art. 39

Adesione di nuovi Comuni

1. Un Comune, di norma contermine, può aderire all'Unione secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire adotta una deliberazione, con la quale manifesta la volontà di aderire all'Unione. La deliberazione deve essere presentata al Presidente dell'Unione;

b) la proposta di modifica dello Statuto è adottata dalla Giunta dell'Unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa al Comune richiedente l'adesione ed ai Comuni già facenti parte dell'Unione;

c) il Comune che intende aderire all'Unione dei Comuni, approva lo Statuto dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni;

d) i Comuni, già facenti parte dell'Unione, invece, si esprimono con deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti sul testo dello Statuto già approvato dal Comune che intende aderire. La deliberazione del Consiglio Comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria.

Le modifiche statutarie sono quindi successivamente deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione, previa deliberazioni conformi dei Consigli Comunali di cui sopra.

2. Ai Comuni che aderiscono all'Unione successivamente alla sua costituzione potrà essere richiesto il versamento di una quota straordinaria di ingresso, per i servizi che il Comune aderente intende conferire all'Unione, commisurata alla quota di patrimonio, costituita con fondi comunali e ad esso attribuibile in quota parte.

3. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione di Comuni. La pubblicazione dello Statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino Ufficiale

della Regione Toscana è effettuata a cura dell'Unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore.

4. L'adesione ha effetto dalla data indicata nelle delibera di approvazione delle modifiche statutarie.

5. La composizione della Giunta e del Consiglio deve essere integrata secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 40

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando i Comuni partecipanti ne deliberano lo scioglimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione trasmette ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'art. 41 del presente Statuto.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato.

Art. 41

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. In caso di scioglimento, il Segretario dell'Unione, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, predispose un piano in cui si dà conto dei

rapporti attivi e passivi dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli Enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano disporrà inoltre che:

a) il personale dell'Unione eventualmente comandato, distaccato e/o trasferito venga riassegnato al Comune di provenienza in concomitanza con le rassegnazioni delle funzioni, mantenendo i diritti garantiti da legge. Il personale assunto direttamente dall'Unione, di norma, verrà trasferito secondo accordi tra gli Enti;

b) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta dell'Unione e si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulle regolazioni dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione un rappresentante dell'Ente uscente o entrante e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti.

3. In caso di mancato accordo l'Unione non può essere sciolta.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 42 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco ed al Presidente dell'Unione.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione, previe deliberazioni conformi dei Consigli Comunali. La proposta di modifica è adottata dalla Giunta dell'Unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai Comuni. Il Comune si esprime, con deliberazione del Consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del Consiglio Comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti, quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione di Comuni. La pubblicazione dello Statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'Unione e

riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore.

3. Se la modifica statutaria attiene alla cessazione delle funzioni e servizi di cui all'art. 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli Comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, i Regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi e in mancanza quelli del Comune di Barberino Tavarnelle.

2. Fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del Commissario o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle troveranno applicazione i regolamenti del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in vigore al 31 dicembre 2018.

3. Fino all'adozione del regolamento interno il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle.

4. Il Regolamento di Contabilità dell'Unione è approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale.

5. Il Segretario Generale assicura la predisposizione dei suddetti atti entro otto mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 44 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 45 Norma finanziaria

1. I Comuni partecipano alle spese di funzionamento

dell'Ente, di cui all'art. 30, comma 6, così come dettagliato nell'allegato A), in misura proporzionale ai servizi affidati.

Art. 46
Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 47
Entrata in vigore

1. Le modifiche statutarie entrano in vigore adempiuti, gli obblighi di pubblicazione di legge e comunque a decorrere dalla data di conferimento delle funzioni, se successiva.

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Art. 1

1) L'Unione esercita in luogo e conto dei Comuni di Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti, le seguenti funzioni e servizi:

- A) Politiche per la casa e barriere architettoniche;
- B) Servizi in materia statistica;
- C) Servizio personale;
- D) Centrale unica di committenza e contratti;
- E) Attività in ambito comunale di pianificazione protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- F) Polizia Municipale;
- G) C.E.D. - Sistemi informativi;
- H) Procedure di valutazione di impatto ambientale;
- I) Costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- L) Vincolo idrogeologico;
- M) Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.

2) I Comuni partecipanti trasferiscono, a regime, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett.c) dello Statuto, le risorse necessarie allo svolgimento da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi indicati dagli articoli di cui al presente statuto in base ai relativi volumi di attività in termini finanziari ed in misura proporzionale alla popolazione.

3) Le risorse necessarie per progetti ed attività d'interesse esclusivo di uno o più Comuni partecipanti all'Unione, sono trasferite per intero dal Comune medesimo.

4) È sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti nel proprio territorio.

5) Precedentemente all'approvazione dello schema di bilancio, la Giunta dell'Unione approva, esplicitandola, la ripartizione tra i Comuni delle spese dei servizi e delle funzioni dell'Unione in base ai criteri sopra richiamati.

6) Tale ripartizione sarà applicata anche per le funzioni e servizi di cui all'art. 5, allorquando esercitate da tutti i Comuni partecipanti all'Unione.

Art. 2.

Per ciascuna delle funzioni e dei servizi elencati al precedente art.1 l'Unione svolge i compiti di seguito indicati in dettaglio:

A) Politiche per la casa e barriere architettoniche

1) Politiche per la casa e barriere architettoniche

Nella materia l'Unione svolge i compiti di seguito precisati.

m1) Concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Riguarda la gestione amministrativa, finanziaria e l'approvazione delle graduatorie degli aventi diritto per la concessione dei contributi di cui alla L.R. n.47/1991, e successive modificazioni, a soggetti privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle seguenti strutture:

- a) Civili abitazioni in cui abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, compresi i non vedenti;
- b) Condomini di civili abitazioni in cui risiedono i suddetti soggetti;

m2) Servizi ed interventi per la "casa"

Comprende lo svolgimento dei seguenti servizi ed attività:

- a) procedure per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di affitto (es. valutazione delle domande, predisposizione della graduatoria);
- b) assegnazione alloggi ERP ex L.R.T. n. 96/96 e succ. mod. ed int. (predisposizione bando, formazione della graduatoria);
- c) eventuali interventi d'emergenza abitativa in ordine a quanto previsto al precedente punto a);
- d) contributi per migliorie abitative in raccordo con le disposizioni di "Casa S.p.A.";

B) Servizi in materia statistica

La gestione prevede lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

- assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema Statistico Nazionale;
- promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati d' interesse dei Comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, Enti ed organismi del Sistema Statistico Nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
- promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei Comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli Comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, previste nel programma di cui al successivo art. 9;
- promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei Comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art. 7, comma 2, della L.n.681/1996;
- predisporre strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma di cui al successivo art. 9 e di notiziari periodici di dati statistici;
- coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei Comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei Comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;

C) **Personale**

1. Nell'ambito della gestione del personale l'Unione persegue l'obiettivo del miglioramento dei servizi per il raggiungimento dei compiti e delle finalità di seguito elencate:

- **ACCERTAMENTO**: rilevazione presenze, assenze - determinazione ore straordinarie e permessi - Verifica periodi ferie, malattie, scioperi - verifica dati per trasferte e missioni - Verifica esistenza trattenute.
- **DETERMINAZIONE STIPENDIO**: determinazione retribuzione e trattamento accessorio, assegni familiari, compensi trasferte e missioni, premi e incentivi, calcolo retribuzioni a ciascun dipendente nonché attribuzioni economiche a ciascun soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o altro soggetto con ritenute previdenziali;
- **ADEMPIMENTI COMPLEMENTARI**: coordinamento e verifica formazione del personale - inoltre denunce infortuni - rapporti con Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi - gestione economico - previdenziale degli Amministratori (componenti Giunta e Consiglio);
- **ADEMPIMENTI ANNUALI**: Dichiarazioni annuali enti previdenziali e assistenziali – inoltre e predisposizione Modello 770 (per la parte di competenza di altri settori viene richiesta apposita certificazione dei dati da inserire) e C.U. - Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici; denuncia annuale su distacchi aspettative e permessi; denuncia annuale personale L. n. 68/1999; denuncia personale militare in servizio; conto annuale e relativa relazione (per la parte di competenza di altri settori viene richiesta apposita certificazione dei dati da inserire);
- **GESTIONE PENSIONAMENTI**: Pratiche di pensione, richiesta T.F.S. e T.F.R. - trattamento di quiescenza - modelli di accertamento posizione contributiva e previdenziale;
- **GESTIONE DEL PERSONALE**: Concorsi e organizzazione e svolgimento delle procedure finalizzate alle progressioni verticali e orizzontali - determinazione dotazioni organiche - Applicazione C.C.N.L. - contrattazione decentrata - relazioni sindacali;
- **BILANCIO**: predisposizione Bilancio di Previsione - gestione capitoli di Bilancio affidati - verifiche periodiche di legge.

2. In particolare, l'Unione svolge le attività di seguito elencate:

2.1. Reclutamento e concorsi.

L'Unione svolge funzioni inerenti l'accesso dall'esterno e le "progressioni verticali", secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.

Ha compiti decisori su:

- a) supporto per la predisposizione dei piani occupazionali dei Comuni partecipanti e programmazione annuale dei reclutamenti;
- b) indizione dei bandi e svolgimento delle selezioni relative a reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato attraverso concorsi pubblici; selezioni a tempo determinato e indeterminato; corsi – concorso; lavoro temporaneo;
- c) organizzazione e svolgimento delle procedure finalizzate alla progressione verticale;
- d) funzionamento della segreteria di commissioni di concorso e di selezione;
- e) formazione ed approvazione delle graduatorie;
- f) nomina delle commissioni di concorso;

- g) insediamento delle commissioni di concorso;
- h) le selezioni interne relative alle "progressioni orizzontali";

2.2. Trattamento giuridico.

L'Unione ha compiti decisori inerenti lo stato giuridico dei dipendenti dei Comuni partecipanti, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.

L'Unione cura le attività ed i procedimenti seguenti:

- a) predisposizione degli atti e dei contratti individuali relativi all'inquadramento giuridico ed economico in presenza di nuove norme contrattuali, d'inquadramento in relazione a progressioni verticali e orizzontali, per attribuzioni di mansioni superiori;
- b) predisposizione degli atti per il mutamento di mansioni per inidoneità fisica, per la modifica del profilo professionale nella stessa qualifica, per il passaggio ad altra unità organizzativa;
- c) predisposizione degli atti relativi alle misure di sostegno e recupero (condizioni psico - fisiche, portatori di handicap) ed al patrocinio legale per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio;
- d) funzioni inerenti l'esercizio dei diritti dei lavoratori: predisposizione degli atti relativi a permessi per diritto allo studio, per mandato elettorale, per permessi sindacali e congedi straordinari;
- e) predisposizione degli atti per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa;
- f) predisposizione degli atti autorizzatori per incarichi temporanei o per prestazioni occasionali, compatibili con l'impiego, presso altri Enti;
- g) funzioni attinenti procedimenti disciplinari e penali: predisposizione degli atti riguardanti le varie fasi dei procedimenti, per sospensione cautelare dal servizio, per riammissione in servizio, per sospensione dal servizio, per destituzione a seguito di condanna;
- h) funzioni relative al collocamento a riposo: predisposizione degli atti per dimissioni volontarie, per raggiungimento limiti di età o servizio.

2.3. Trattamento economico.

L'Unione svolge le seguenti attività:

- a) gestione stipendi e gestione contabile del personale:
 - attribuzioni economiche a ciascun dipendente o soggetto assimilabile a lavoratore dipendente o soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - detrazioni e/o deduzioni volontarie o cessioni del quinto dello stipendio;
- b) predisposizione buste paga;
- b) gestione ritenute fiscali:
 - calcolo delle ritenute fiscali mensili e annuali (Irpef, addizionali regionali e comunali);
 - predisposizione quadri Mod. 770 inerenti la gestione del personale;
 - acquisizione dati inviati dai CAF;
 - predisposizione C.U.;
- c) gestione contributi previdenziali (Cpdel e fondo credito):
 - calcolo contributi previdenziali mensili;
 - trasmissione all'INPDAP dati variabili mensili;
- d) gestione contributi ex INADEL:
 - calcolo contributi ex INADEL mensili;
 - trasmissione Mod. TFR - TFS per liquidazione trattamento di fine rapporto;
- e) elaborazione dati contabili per il Bilancio di ogni singolo Ente:
 - programmazione spesa annuale;
 - predisposizione allegato;
- f) gestione versamenti INPS e INPGI:
 - calcolo contributi INPS e INPGI mensili;
 - compilazione a richiesta del dipendente dei modelli per la disoccupazione;
- g) gestione contributi INAIL:
 - comunicazione di assunzione e cessazione del personale;
- h) predisposizione del conto annuale del personale;

2.4. Relazioni sindacali.

L'Unione si occupa della gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali a supporto della delegazione pubblica quando il Responsabile dell'Ufficio non faccia parte della stessa, per l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi. In particolare l'ufficio è addetto a:

- a) predisposizione delle bozze di accordi;

- b) gestione delle convocazioni e degli incontri;
- c) predisposizione e stesura dei verbali;

2.5. Sviluppo risorse umane.

L'Unione svolge le funzioni che sono proprie dei Comuni relative alla cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti.

L'Unione cura le attività e i procedimenti seguenti:

- a) predisposizione dei piani di formazione per gli enti associati;
- b) programmazione dei corsi annuali;
- c) organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività di formazione;

D) Centrale Unica di Committenza e contratti:

1. Il conferimento della funzione è finalizzato all'acquisto aggregato/centralizzato di lavori, beni e servizi, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs.n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Lo scopo perseguito con il trasferimento della funzione è quello di canalizzare la domanda di lavori, beni e servizi proveniente dai Comuni afferenti all'Unione, con l'effetto di concentrare le procedure di acquisto, aumentando i volumi messi a gara e riducendo spese e rischi connessi alla gestione delle procedure, garantendo, altresì, l'accrescimento della specializzazione dei soggetti preposti alla gestione degli acquisti.
3. Per l'esercizio della C.U.C. è costituita una struttura con funzione di stazione appaltante per la scelta del contraente; rimane in capo ai singoli Comuni richiedenti la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione.
4. Il modulo organizzativo della struttura e la sua disciplina, che ne assicurerà il legittimo e corretto funzionamento alla luce del quadro normativo di riferimento, è demandato all'approvazione della Giunta dell'Unione su proposta del soggetto individuato quale Responsabile della C.U.C..
5. Il personale preposto alla funzione provvede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi del D.Lgs.n. 163/2006.

E) Attività in ambito comunale di pianificazione protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Rientrano nell'ambito delle competenze e funzioni del S.A.P.C. le funzioni e servizi tecnico amministrative di Protezione Civile di competenza comunale individuate dalla normativa regionale in materia. In particolare il S.A.P.C ha come finalità quanto individuato dall'art. 1 della L.R.T.n. 67/2003. I compiti, l'organizzazione e le funzioni del S.A.P.C sono individuati e definiti nel rispetto del principio che il Sindaco di ciascun comune è autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92. Il S.A.P.C. è pertanto unità di Protezione Civile impegnata a fronteggiare, in emergenza, gli eventi di tipo a) di cui all'art. 2 della L. n. 225 del 24.02.1992 e art. 6 della L.R.T.n. 67/2003, così come previsto dalla legislazione vigente, sotto la direzione del Sindaco interessato dall'evento. In emergenza e nel caso di eventi di tipo a) di cui all'art. 2 della L. n. 225/1992 e art. 6 comma 1 lett. a) L.R.T.n.67/2003, ogni Comune manterrà l'autonomia prevista dalle disposizioni vigenti, quindi l'azione operativa e amministrativa sarà diretta di volta in volta dal Sindaco territorialmente competente che si potrà avvalere per le scelte operative e le azioni di soccorso dal supporto della intera struttura del S.A.P.C. secondo anche l'organizzazione stabilita nel presente regolamento. Il S.A.P.C. opera tramite la struttura organizzativa di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Il S.A.P.C. garantirà, tramite la propria struttura, anche il necessario coordinamento tra eventi contemporanei anche di natura diversa su più Comuni sempre di carattere locale. Al S.A.P.C. competono anche le seguenti funzioni: 1) le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile di competenza comunale individuate dall'art. 8, comma 2, della L.R.T.n. 67/2003 delegabili in forma associativa; 2) Svolge le funzioni di pianificazione di protezioni civile ai sensi della normativa regionale e nazionale in materia, in ambito intercomunale, finalizzate alla redazione e/o aggiornamento di un piano intercomunale unico di protezione civile ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. n. 67/2003; 3) Integra e supporta in emergenza l'organizzazione comunale e risponde all'autorità del Sindaco/ci interessato/i per gli eventi sopra indicati. Il S.A.P.C. assicura inoltre, per i comuni, le seguenti attività operative conformemente all'art. 2 del D.P.G.R. n. 69/R: a) attività di centro situazioni (Ce.Si) Intercomunale, in via ordinaria e continuativa con operatività H24, 365 giorni all'anno, comprensiva delle funzioni e servizi individuati dall'art. 2, comma 2, del D.P.G.R. 69/R: - il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste; - la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione; - il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono attività di centro operativo nonché con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile, secondo le modalità di raccordo previste dalla normativa vigente. b) attività di centro operativo (Centro Operativo Intercomunale), in emergenza o in previsione di una emergenza comprensivo delle attività indicate, e per quanto di competenza comunale, dall'art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 69/R. In via ordinaria e continuativa il S.A.P.C assicura, lo svolgimento anche delle seguenti funzioni: 1) Mantenimento in efficienza ed implementazione del Centro Intercomunale di Protezione Civile. 2) Raccolta dati ed aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile sull'intero territorio. 3) Verifica del Piano Intercomunale e organizzazione di periodiche esercitazioni in conformità all'art. 25 del D.P.G.R 69/R. 4) Promozione e realizzazione iniziative volte a favorire la conoscenza e far crescere la cultura di Protezione Civile nel territorio anche attraverso l'organizzazione di appositi corsi professionali. 5) Relazioni esterne con tutti gli Enti (Comuni, Provincia Regione, Prefettura, Associazioni del volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo della Protezione Civile.

6) Richieste finanziamenti connessi all'esercizio della funzione di Protezione Civile. 7) Gestione di uomini e mezzi, dell'Unione di Comuni e dei Comuni associati, individuati nel Piano Intercomunale e secondo le modalità ed i limiti previsti nel Piano medesimo. 8) Gestione unificata della post-emergenza nell'attività di censimento danni. 9) Svolgimento di attività di prevenzione di cui all'art. 4 della L.R.T. n. 67 del 29.12.2003; 10) Curare la formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile. 11) Curare il coordinamento delle attività di protezione civile delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio al fine di costituire un sistema integrato del volontariato a supporto, anche attraverso la valorizzazione di strumenti aggregativi già presenti sul territorio (Consulta del Volontariato) o da implementare (Coordinamento Intercomunale Volontariato). 12) Collegamento quotidiano con il centro funzionale regionale, la sala operativa provinciale e con i siti istituzionali e sistemi di allerta di protezione civile. 13) La verifica e la vigilanza degli eventi in tempo reale, nonché il raffronto della loro evoluzione con i livelli di rischio attesi. 14) Mantenimento in efficienza e implementazione di un sistema intercomunale di comunicazioni radio ai fini della protezione civile e mantenimento in efficienza delle risorse strumentali e materiali in dotazione al S.A.P.C.. 15) Realizzazione di investimenti specifici, acquisti di dotazioni, di risorse materiali e strumentali Comuni per le finalità specifiche di Protezione Civile, nonché loro manutenzione in efficienza. 16) Redazione e aggiornamento (mediante procedura informatizzata on line entro il 31 marzo di ogni anno) del Piano Intercomunale antincendi boschivi così come previsto rispettivamente dalla L. n. 353/2000 e dalla L.R.T. n. 39/2000. 17) Gestione funzioni di competenza dei Comuni riguardo al piano antincendi boschivi ai sensi dell'art. 70Ter e 75bis della L.R. T.n. 39/2000 (attuali punti 2,3 e 4 dell'art. 2.3.2 del piano antincendi boschivi della Regione Toscana). Il S.A.P.C può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione del volontariato anche mediante la stipula di appositi accordi finalizzati anche al coordinamento del volontariato a livello intercomunale nel rispetto dei limiti e delle disposizioni della normativa regionale e nazionale in materia. Le attività di cui all'art. 5 della L.R. T.n. 67/2003 (soccorso e superamento dell'emergenza) vengono svolte in modo coordinato dal S.A.P.C. ed i singoli Comuni per gli eventi sopra indicati. Rimangono a carico dei singoli Comuni tutti gli interventi finanziari necessari per tali attività fatto salvo che nel bilancio di previsione dell'Unione dei Comuni non vengano previsti appositi strumenti finanziari per tali interventi/attività o destinati a tali fini specifici strumenti finanziari .

F) Polizia Municipale

1. L'Unione esercita nel territorio di competenza dei Comuni partecipanti le funzioni istituzionali previste dalle L.n. 65/1986, dalla restante normativa nazionale e regionale in materia di polizia municipale e dalle norme regolamentari attualmente adottate dai Comuni associati, collaborando inoltre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione della Giunta dell'Unione, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
2. L'Unione, nei limiti delle proprie attribuzioni, provvede in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, con particolare riferimento alle norme in materia di polizia urbana, polizia amministrativa, edilizia, commercio, annona e vigilanza ambientale;
 - b) prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri;
 - c) prestare i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento dell'attività e dei compiti istituzionali dei Comuni associati;
 - d) disimpegnare i servizi d'onore in occasione di manifestazioni e funzioni pubbliche, fornendo la scorta d'onore ai gonfaloni dei comuni associati;
3. Il personale che svolge servizio nella Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dei Comuni partecipanti e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
 - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale e di polizia giudiziaria, riferita al Comandante del POM ed agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 221, comma 3, del Codice di Procedura Penale;
 - b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3, L. n. 65/1986;
4. Il personale appartenente alla Polizia Municipale nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati, opera nel territorio dei Comuni partecipanti, mantenendo le qualifiche e le facoltà attribuite dalla legge.
5. Nello svolgimento delle attività, gli agenti applicano i regolamenti e le ordinanze comunali vigenti nel territorio del Comune ove è localizzata la fattispecie.
6. Le attività sono svolte, di norma, in uniforme e possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio.
7. Resta fermo che i Sindaci, ufficiali di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, possono in ogni momento relazionarsi direttamente con il Comandante della Polizia Municipale, e che il personale appartenente alla Polizia Municipale è soggetto all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovi ad operare, ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000.
8. Lo stato giuridico del personale appartenente alla Polizia Municipale è disciplinato con apposito regolamento, da emanarsi in conformità ai principi contenuti nell'art. 7. L. n. 65/1986 e nel T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Il regolamento di cui al precedente comma 8 stabilisce:

- il contingente numerico degli addetti alla Polizia Municipale, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero complessivo degli abitanti dei Comuni associati ed ai flussi della popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socioeconomiche delle comunità locali;
- il tipo di organizzazione della Polizia Municipale, in relazione alla densità della popolazione residente e temporanea;

Il regolamento dovrà inoltre stabilire:

- le qualifiche e le attribuzioni rivestite dal personale;
- la dipendenza operativa e la subordinazione gerarchica;
- divieti ed incompatibilità;
- modalità di svolgimento del servizio;
- norme di comportamento;
- formazione professionale ed addestramento del personale;
- norme disciplinari;

10. L'Unione adotta un Regolamento sull'uso delle armi in dotazione che stabilisce:

- tipologia e numero delle armi in dotazione;
- modalità di assegnazione e servizi svolti con le armi;
- tenuta e custodia delle armi;
- addestramento del personale;

11. L'Unione adotta inoltre un regolamento sul vestiario in dotazione al personale.

G) C.E.D. - Sistemi informativi

L'Unione assicura - nella materia - le seguenti attività:

- a) presidio della funzionalità dei sistemi informativi, orientato alla circolazione delle informazioni, della condivisione e conservazione delle basi informative degli Enti associati;
- b) gestione delle politiche di sicurezza dei sistemi informativi;
- c) gestione delle reti informatiche e delle sale macchine;
- d) rilevazione e programmazione delle esigenze di gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi degli Enti associati e dei servizi erogati verso l'esterno a cittadini ed imprese, nell'ottica di una progressiva uniformazione degli stessi;
- e) coordinamento d' interventi per l'ottimizzazione nell'uso delle risorse esistenti;
- f) ricerca di mercato ed acquisizione di prodotti hardware, software e servizi;
- g) formazione e supporto agli uffici per l'utilizzo di sistemi e prodotti in dotazione;
- h) supporto nell'elaborazione di dati su richiesta degli uffici e/o soggetti esterni pubblici e privati e supporto agli uffici titolari della gestione di rilevazioni statistiche previste dal programma del Sistema statistico nazionale (SISTAN); partecipazione ai processi di interoperabilità e cooperazione applicativa tra le PP.AA. sul piano locale, regionale e nazionale.

H e I) Valutazione impatto ambientale e Costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

1. L'Unione si occupa delle: a) Attività amministrative inerenti la valutazione di impatto ambientale relative ai progetti, di competenza comunale, ricadenti interamente nel territorio di uno dei Comuni partecipanti, così come normato dalla L.R.T.n. 10/2010 e s.m.i..

2. Spetta, inoltre, all'Unione l'espressione dei pareri in materia di VIA che leggi regionali o nazionali assegnano ai Comuni.

3. Secondo quanto previsto dalla L.R.T.n. 10/2010 e s.m.i., l'Unione, con l'ufficio appositamente preposto, provvede:

- a) agli adempimenti connessi all'avvio delle procedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico - scientifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti;
- b) all'attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalla L.R.T.n. 10/2010 e s.m.i.;
- c) alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.;
- d) alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.;
- e) agli adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze di servizi previsti dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. ;
- f) all'elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della L.R.T.n. 10/2010 e s.m.i., in collaborazione con le Agenzie Regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti;
- g) all'individuazione di appropriate forme di pubblicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di VIA, ulteriori rispetto a quelle previste dalla L.R.T.n. 10/2010 e s.m.i. ;

h) alla pubblicazione semestrale sul B.U.R.T. di appositi registri contenenti:

- l'elenco dei progetti sottoposti a procedure di verifica, comprensivo del relativo esito;
- l'elenco dei progetti sottoposti a procedura di V.I.A., a seguito dell'esperimento di quella di verifica.

4. Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, l'Unione ha funzioni amministrative istruttorie e decisorie.

5. L'Unione provvede all'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento finale avente ad oggetto l'autorizzazione paesaggistica.

L) Vincolo idrogeologico

1. In materia di vincolo idrogeologico l'Unione svolge le seguenti attività:

- armonizza gli adempimenti, le procedure di rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione, ecc.) e di verifica delle Denunce Inizio Lavori (DIL);

- esprime il parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;

- rilascia l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:

i) trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

ii) realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico - agraria ed idraulico - forestale degli stessi.

- provvede ad ogni altro adempimento previsto dagli artt. 100 e 101 del Regolamento Forestale della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 48/R dell'08.08.2003.

- effettua, in merito al vincolo idrogeologico, tutte quelle attività di controllo ed attività amministrativa demandate dalla normativa regionale ai Comuni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra l'Unione si relaziona con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisori connessi con la gestione del vincolo stesso dei Comuni partecipanti.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra l'Unione potrà stipulare delle convenzioni con professionisti esterni dotati delle specifiche competenze richieste dalla legge. In tal caso all'Unione competerà in via esclusiva la cura e la gestione degli incarichi eventualmente affidati, ivi compresi i pagamenti ed il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni professionali commissionate.

4. Restano in particolare nella competenza di ogni Comune partecipante, tutte le attività di front - office necessarie a garantire:

a) la puntuale e completa informazione a favore degli utenti del servizio nei casi in cui necessita l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;

b) la raccolta delle domande/pratiche da inviare all'Unione .

M) Tributi

1. L'Ufficio Tributi ha competenze in materia di gestione dei tributi locali e delle procedure che definiscono addizionali su imposte erariali, in particolare l'Ufficio:

- redige i regolamenti che hanno valenza in materia di fiscalità locale;

- espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati per la definizione delle aliquote e delle tariffe;

- provvede al controllo delle denunce e dei versamenti e forma gli atti di liquidazione ed accertamento del tributo;

- forma i ruoli ordinari ed i ruoli coattivi per la riscossione dei tributi locali;

- dispone i rimborsi e provvede a scaricare le quote inesigibili e le quote non dovute;

- predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi di governo e gestionali dell'Ente;

- cura l'informazione al contribuente;

- riceve le denunce di attivazione/variazione/cessazione.

Art. 3

1. Per le spese d' investimento ed infrastrutturali le quote di riparto vengono stabilite annualmente dalla Giunta dell'Unione sulla base dell'effettivo fabbisogno di ciascun Ente conferente la funzione.

2. Le spese di funzionamento dell'Ente, di cui all'art. 30, comma 6 dello Statuto, sono le seguenti:

- spese di funzionamento organi istituzionali;

- oneri per le assicurazioni;

- Segretario Unione;

- personale segreteria;

- personale Servizio Economico - Finanziario;

- stampati e cancelleria

- spese postali;

- compenso Revisore dei Conti.

3. All'inizio di ciascun anno finanziario la Giunta dell'Unione approva, esplicitandola, la ripartizione tra i Comuni dei costi di funzionamento.

4. Il riparto delle spese verrà approvato in funzione dei tempi di approvazione dei Bilanci dei singoli Comuni.
5. I contributi regionali, di cui all'art. 90 della L.R.T.n. 68/2011, sono impiegati per il funzionamento dei servizi affidati all'Unione secondo il riparto stabilito annualmente dalla Giunta dell'Unione.
6. Le risorse necessarie per progetti ed attività d'interesse esclusivo di uno o più Comuni partecipanti all'Unione, sono trasferite per intero dal Comune medesimo.

Art. 4.

1. Ai fini della graduale integrazione delle attività istituzionali svolte a beneficio delle comunità locali, finalizzata al perseguimento di livelli incrementali di efficacia ed efficienza nell'apprestamento dei servizi erogati, l'Unione ed i Comuni si impegnano a valutare la progressiva attivazione dell'esercizio, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti o anche per uno di essi, delle funzioni e dei servizi di seguito elencati:

- A) Politiche giovanili;
- B) Mobilità e trasporti integrati;
- C) Promozione turistica;
- D) Servizio di espropriazione per pubblica utilità;
- E) Sportello unico attività produttive;
- F) Avvocatura;
- G) Funzioni in materia di Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo (P.A.P.M.A.A.);
- H) Nucleo di valutazione;
- I) Controllo strategico e di gestione - controlli interni;
- L) Servizi viabilità e strade;
- M) Affissioni;
- N) Ufficio stampa;
- O) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni;
- P) La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio;
- Q) Piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
- R) Ambiente;
- S) Gestione dei beni demaniali stradali – manutenzione ordinaria;
- T) Pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica.

2. Le modalità ed i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi sopra indicati sono stabiliti con deliberazione della Giunta dell'Unione, assunta all'unanimità dei componenti che ne specifichi termini, modalità e percentuali di ripartizione delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni.

3. *Abrogato*

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624